

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1

Principi

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo decentrato della Provincia di Siena.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12 del 24.1.2006, tranne i casi previsti dal successivo art. 3 comma 6.
3. Gli importi destinati al fondo di cui al comma 1 sono al lordo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti sul dipendente e sulla Provincia e sono accantonati nei singoli quadri economici degli interventi.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Concorrono alla costituzione del fondo di cui all'art. 1, nella misura stabilita dal successivo art. 3, gli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro avente i caratteri definiti dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. Sono ricomprese, pertanto, tutte le attività alla cui base sussista un'attività progettuale, per la quale siano stati approvati elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere di progettazione, i cui documenti siano espressamente previsti dal codice degli appalti dagli art. 14 al 43, e per il cui affidamento si proceda mediante svolgimento di una procedura prevista dalla disciplina vigente in materia di appalti e contratti pubblici, a condizione che il dipendente di cui all'art. 4 del presente regolamento, in base alla vigente legislazione di settore disciplinante le figure professionali a contenuto tecnico, sia abilitato alla prestazione da eseguire.

Art. 3

Ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse pari al massimo al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. La percentuale effettiva del fondo è determinata dal dirigente del settore servizi tecnici per ogni opera e deve essere inserita nel quadro economico dell'ultimo livello di progettazione. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma

compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta, quali ad esempio gli oneri della sicurezza e il costo della mano d'opera.

2. La percentuale è determinata dall'applicazione della seguente formula:

$PEA=2*PaE*PaC$, dove:

PEA=percentuale effettiva applicata;

PaE=parametro entità;

PaC=parametro complessità

Il PaE (parametro entità) è determinato come segue:

importo a base d'asta – in €		PaE
da	a	
0,01	2.500.000,00	1,00
2.500.000,01	5.000.000,00	0,95
5.000.000,01	10.000.000,00ed oltre	0,90

Il PaC (parametro complessità) è determinato mediante collocazione dell'opera in una delle seguenti categorie:

Per Lavori Stradali:

descrizione	PaC
Opere molto complesse che richiedono conoscenze multidisciplinari e progettazioni integrali come definite all'art. 3 comma 1 lettera Mdpr 207/2010, ivi inclusi i progetti di completamento di opere molto complesse realizzate per stralci od incomplete e gli adeguamenti sismici di opere esistenti.	1,10
Opere complesse Quelle che riguardano opere o immobili a vincolo monumentale soggette alla disciplina di cui al D.Lvo 42/04, oppure per le quali sia necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA oppure i casi di cui all'art. 3 comma 1 lettera L del Dpr 207/2010.	1,00
Opere semplici per le quali sia possibileuna modesta riduzione degli elaborati progettuali indicati degli artt. da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010.	0,90
Opere molto semplici per le quali sia possibileuna significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati degli artt. da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010.	0,85

Laddove l'opera preveda anche procedure espropriative il PaCviene incrementato di 0,05.

3. Qualora, per effetto della formula di cui al comma precedente, risultasse una percentuale effettiva da applicare (PEA) superiore al 2%, la stessa viene determinata automaticamente nel 2%.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, qualora l'importo di contratto a seguito della variante superi l'importo a base d'asta originario, l'importo da

destinare al fondo di cui al comma 1 viene ricalcolato sulla base del nuovo importo di contratto. In ogni caso non si fa luogo a ricalcolo qualora le varianti in corso d'opera derivino da errori di progettazione.

5. Il 20% del fondo di cui al comma 1 è destinato alle finalità di cui all'art. 93, comma 7-quater del D. Lgs. 163/2006. Competente a decidere in merito all'utilizzo di tali risorse è il Dirigente del settore Servizi tecnici, sentita la conferenza dei Dirigenti e delle Alte Professionalità.
6. Per le attività realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D. L. 90/2014, nei casi in cui la progettazione sia stata avviata e conclusa prima dell'entrata in vigore del D. L. 90/2014, la disciplina che regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata approvata.

Art. 4

Individuazione delle figure aventi titolo ai compensi

1. Ai fini del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006, successive modifiche ed integrazioni e dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni disciplinati dai vigenti CCNL, il dirigente pro-tempore del settore servizi tecnici in relazione a ciascuna opera pubblica, individua le seguenti figure professionali:
 - a. Responsabile del procedimento;
 - b. Incaricati della redazione del progetto;
 - c. Incaricati della direzione lavori;
 - d. Incaricati della redazione del piano di sicurezza;
 - e. Incaricati del collaudo;
 - f. Collaboratori di tutte le precedenti figure professionali.

Art. 5

Criteri di riparto e corresponsione

1. L'80% del fondo di cui all'articolo 1 è ripartito tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 4 secondo le seguenti modalità:
fatta uguale a 100 la somma totale ripartibile con riferimento alla singola opera, le percentuali attribuibili sono le seguenti

Prestazione		%
Responsabile Unico del Procedimento ecollaboratori		26
Gruppo di progettazione	Progetto preliminare	9
	Progetto definitivo	20
	Progetto esecutivo	15

	Coordinamento sicurezza fase di progettazione	2
Ufficio direzione lavori	Direttore dei lavori	25
Collaudo/regolare esecuzione	Collaudatore	3

Nel caso di progettazione e direzione lavori affidate a professionisti esterni all'organico tecnico dell'Ente, la quota percentuale spettante per l'attività di responsabile del Procedimento diviene il 20%;

Qualora nella medesima persona si cumulino le competenze di Responsabile del Procedimento e di componente del Gruppo di progetto, ovvero nel caso in cui lo stesso dipendente svolga più funzioni all'interno del gruppo stesso, spetteranno cumulativamente le relative percentuali come sopra previste.

Nel caso in cui la progettazione o la direzione lavori siano parzialmente affidati all'esterno la quota spettante al RUP è quella relativa al caso di "progettazione interna" se questa è percentualmente preponderante, viceversa si applica la percentuale del 20%.

Nel caso di appalto integrato di cui all'art. 53 del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla maggiore complessità di redazione del progetto definitivo, la percentuale del 20% di cui alla tabella precedente è elevata al 30% e quella del progetto esecutivo viene abbassata al 5%.

La quota relativa alla collaborazione tecnico-amministrativa, viene stabilita per ogni progetto dal Dirigente del servizio, sentito il Responsabile del Procedimento, a seconda dell'attività effettivamente svolta da tali collaboratori.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

2. Nei casi in cui ricorra l'obbligo di astensione da parte del dirigente del Settore Tecnico, le attività di cui al presente ed al precedente articolo 4 sono adottate dal Segretario Provinciale.

Art. 6

Liquidazione e corresponsione del compenso

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, in cui sono attestate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
2. Le liquidazioni sono effettuate al termine delle singole fasi delle prestazioni effettivamente svolte così come descritte:

per la fase progettuale (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), la liquidazione è effettuata all'approvazione del progetto esecutivo o definitivo per appalti integrati.

per l'attività di Responsabile Unico del Procedimento, ivi compresa la collaborazione amministrativa, la liquidazione avviene nella misura pari al 40% all'approvazione del progetto esecutivo e per il restante 60% all'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

per la direzione lavori la liquidazione è effettuata all'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

In generale, nel caso di lavori a carattere pluriennale, già appaltati, la liquidazione dell'incentivo per il RUP, collaboratori e DL è effettuata annualmente in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento lavori (S.A.L.);

per l'attività di collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.

3. Le determinazioni di liquidazione sono trasmesse alle Organizzazioni Sindacali.